

ORIGINALE

Bollo ESENTE
art. 17 e 21
D.Lgs. 460/1997

COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Rep. 28672

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA:

Committenza:

IL COMUNE DI CENTO,

I COMUNI DI BONDENO, MIRABELLO, SANT'AGOSTINO,

POGGIO RENATICO, VIGARANO MAINARDA,

L'AUSL DI FERRARA,

E

Soggetto Produttore:

FONDAZIONE CASA PROTETTA "G.B. PLATTIS" - ONLUS

PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO

ACCREDITATO TRANSITORIAMENTE

CENTRO DIURNO ANZIANI

FONDAZIONE CASA PROTETTA "G.B. PLATTIS" - ONLUS DI CENTO

CIG 2455505AD1

L'anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di maggio,
presso la sede dei servizi sociali del Comune di Cento, con la
presente scrittura privata autenticata da valersi per ogni
conseguente effetto di legge,

TRA

il COMUNE DI CENTO, rappresentato dal Dott. Mauro Zuntini,

nato a Bologna il 22/7/1962 domiciliato per la carica in

Cento - Via Provenzali, 15 - Dirigente dei Servizi alla

Persona e Servizi Culturali del Comune di Cento C.F.:



81000520387 il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di Cento che rappresenta ai sensi del vigente Regolamento Contratti nonché in ottemperanza alla vigente convenzione che regola il funzionamento dell'Ufficio di Piano del Distretto Ovest;

I COMUNI DI









- **BONDENO** rappresentato dalla Dott.ssa Paola Mazza nata a Bondeno il 20/03/1963 e domiciliata per la carica in Bondeno - Piazza Garibaldi n. 1 44012 Bondeno - Dirigente del Settore Socio Scolastico del Comune di Bondeno C.F. 00113390389 la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di Bondeno che rappresenta ai sensi del vigente Statuto Comunale e Regolamento Contratti,
- **MIRABELLO** rappresentato dal Rag. Mura Angela nata a Samugheo (OR) il 23/11/1953 domiciliata per la carica in Mirabello - Via Turati, 2 - Responsabile del Settore Contabile del Comune di Mirabello C.F.: 81000560383 il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di Mirabello che rappresenta ai sensi del vigente Regolamento Contratti
- **SANT'AGOSTINO** rappresentato dalla Sig.ra Campanini Daniela nata a Cento (FE) il 12/08/1956, domiciliata per la carica in Sant'Agostino - Piazza Marconi n. 2 - Responsabile del 1° Settore - Affari Generali e Istituzionali - Attività


Produttive - Servizi alla Persona del Comune di Sant'Agostino C.F. 00292280385, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di Sant'Agostino che rappresenta ai sensi del vigente Regolamento Contratti,

- **POGGIO RENATICO** rappresentato dal Sig. Gino Toselli nato a Poggio Renatico il 06/07/1951 domiciliato per la carica in Poggio Renatico - Piazza Castello n. 1 - Capo Area Servizi Socio Culturali del Comune di Poggio Renatico C.F.: 00339480386, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di Poggio Renatico che rappresenta ai sensi del vigente Statuto Comunale

- **VIGARANO MAINARDA**, rappresentato dalla Dott.ssa Giovanna Mantovani nata a Ferrara il 25/11/1950 domiciliato per la carica in Vigarano Mainarda - Via Municipio n. 1 - Responsabile Capo Settore Servizi alla Persona Sociale e Sanitari del Comune di Vigarano Mainarda P. IVA 01207140383 - C.F. 00289820383 la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di Vigarano Mainarda che rappresenta ai sensi del vigente Regolamento Contratti,

- **L'AUSL DI FERRARA**, rappresentata da Manfredini Mauro nato a Ferrara il 08/07/1952 domiciliato per la carica in Cento - Via XXV Aprile, 1 in qualità di Direttore del Distretto Ovest. Il Dott. Mauro Manfredini agisce in nome, per conto



e nell'interesse dell'Azienda USL di Ferrara con sede legale in Ferrara, via Cassoli n. 30, C.F e P.IVA 01295960387 che rappresenta ai sensi della deliberazione della Direzione Generale dell'Azienda USL di Ferrara n. 462 del 12/11/2010 avente ad oggetto Delega ai Direttori di Distretto alla sottoscrizione dei contratti di servizio per l'accreditamento delle strutture socio sanitarie,

E

FONDAZIONE CASA PROTETTA G.B. PLATTIS - ONLUS, rappresentata da Valeria Cevenini nata a Bologna il 11 gennaio 1941, codice fiscale CVN VLR 41A51 A944I, residente in Cento (FE) Via G. Matteotti n. 8, in qualità di Legale Rappresentante e Presidente , con sede in Cento Via G. Vicini n. 5, cod. fiscale 8100050385 e p. IVA 01177290382, iscritta al registro regionale delle fondazioni ed associazioni al nr. 353 in data 02/07/2003, tel. n. 051.903048 fax n. 051.6831162, indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.fondazioneplattis.it,

Richiamati:

- l'Articolo 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2007, n. 772, "Approvazione dei criteri, delle linee guida e

dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di
accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo
provvedimento attuativo art. 38 LR 2/03 e succ. modd.";

- l'Articolo 23 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4,
"Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori
norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia
sanitaria e sociale";

- la Deliberazione della Giunta Regionale, 21 dicembre 2009,
n. 2109, "Approvazione della composizione e delle modalità
di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito
provinciale competente per la verifica dei requisiti per
l'accreditamento, ai sensi dell'art.38 della L.R. 2/2003.


Attuazione DGR 514/2009";

- la Deliberazione della Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n.
514, "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo
dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento
dei servizi sociosanitari";

- la deliberazione della Giunta Regionale, 21.12.2009, n.
2110 "Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i
servizi sociosanitari per anziani valevole per
l'accreditamento transitorio";

Premesso che:

- i Comuni dell'ambito distrettuale, con l'Azienda U.S.L. di
Ferrara hanno sottoscritto convenzione con validità fino al
31/12/2012 per la costituzione, organizzazione e



funzionamento dell'Ufficio di Piano del Distretto Ovest e

che con tale convenzione è stato individuato il Comune di

Cento quale soggetto istituzionale competente alla

concessione dell'accreditamento;

- il Piano di zona per la salute e il benessere sociale

2009-2011 Programma attuativo 2010 e ss.mm. ed ii. ha

identificato il fabbisogno di servizi e strutture da

accreditare;

- la struttura della Centro Diurno Anziani della Fondazione

Casa Protetta "G.B. PLATTIS" - ONLUS è autorizzata al

funzionamento ex DGR 564/00 per n. 20 posti con

provvedimento di autorizzazione SUAP Comune di Cento con

verifica del permanere dei requisiti PU 133/2007 SUAP del

Comune di Cento P.G. n. 4123/2007 in data 22/02/2007;

- l'immobile sede del Centro Diurno Anziani Fondazione Casa

Protetta "G.B. PLATTIS" - ONLUS con sede in Cento Via G.

Vicini n. 5 è di proprietà della Fondazione medesima;

- che i posti in programmazione per la struttura sono 17;

Visti:

- la domanda di accreditamento transitorio e la

documentazione allegata, presentata in data 30 settembre

2010 e assunta al prot. n. 46256/2010;

- l'atto di concessione dell'accreditamento, rilasciato in

data 30 dicembre 2010 da Comune di Cento a Fondazione Casa

Protetta "G.B. PLATTIS" - ONLUS con sede in Cento Via G.

Vicini n. 5 , per il servizio Centro Diurno Anziani, con scadenza 31 dicembre 2013;

- il programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione del servizio;

- la deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2011, n. 390 avente ad oggetto "Accreditamento dei servizi socio-sanitari: attuazione dell'art. 23 della L.R. 4/08 e s.m.i. e modifiche ed integrazioni delle DGR 514/09 e DGR 2110/09" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte seconda - il giorno 13/04/2011;

Considerato che nella deliberazione sopracitata della Giunta Regionale 390/2011 si definisce che nella prima fase di applicazione del sistema di accreditamento i contratti di servizio dei servizi già accreditati devono essere stipulati entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Preso atto che, ai fini della interpretazione autentica dell'articolato contrattuale, le parti utilizzeranno le definizioni e le abbreviazioni contenute nell'allegato "Glossario" sottoscritto e mantenuto agli atti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI

1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.



2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente

Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i

referenti operativi, come segue:

~~per~~ - per la committenza

Comune di Cento

Servizi alla Persona e Servizi Culturali

Referente operativo: Responsabile pro-tempore del procedimento

di accreditamento (Dott.ssa Roberta Sarti - Via Malagodi n.

12, 44042 Cento (FE) Tel 051.6843.345 e mail

sarti.r@comune.cento.fe.it) e Responsabile pro-tempore della

Gestione Associata Intercomunale dei Servizi Socio-

Assistenziali (Dott.ssa Roberta Fini - Via Malagodi n. 12,

44042 Cento (FE) Tel 051.6843.351 e mail

fini.r@comune.cento.fe.it)

e

Azienda Usl di Ferrara

U.O. Socio Sanitaria

Via Ugo Bassi, 1 - 40042 Cento (FE)

Referente operativo: Responsabile pro-tempore del Modulo

operativo Socio sanitario Integrato Dott. Enrico Treggiari -

Via Ugo Bassi n. 1, 44042 Cento (FE) Tel 051.6838.205 e mail

e.treggiari@ausl.fe.it

- per il soggetto produttore

Fondazione Casa Protetta "G.B. Plattis" - Onlus

Via Giovanni Vicini n. 5 - 44042 Cento (Fe)

Tel. 051 90.30.48 - Fax. 051 683.11.62

Referente operativo: Sig.ra Mariacclaudia Mazzuca

3. Ciascuna delle parti si impegna a comunicare all'altra tempestivamente qualsiasi variazione dei propri recapiti che dovesse verificarsi nel periodo di durata del rapporto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio Centro Diurno Anziani (CDA) Fondazione Casa Protetta "G.B. Plattis" - Onlus sita in Via Giovanni Vicini n°5 - 44042 Cento (Fe) Tel. 051 90.30.48 - Fax. 051 683.11.62, nell'ambito della concessione dell'accreditamento transitorio a quel servizio.

2. Il Contratto include altresì gli obblighi che il produttore ha assunto all'atto del rilascio dell'accreditamento ed in particolare:

- l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
- l'accettazione di tariffe predeterminate;
- l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato



dalla L.R. 2/2003.

3. Le parti si danno atto che il presente contratto include i contenuti dell'Atto di Accreditamento e del Programma di adeguamento gestionale, citato espressamente nel medesimo Atto di accreditamento, prevedendone anche gli adempimenti posti a carico del produttore. Il Programma di adeguamento gestionale è conseguentemente allegato al presente Contratto.

ART. 3 - DURATA

1. Il presente Contratto ha durata a far data dal 1° giugno 2011 e scade il 31 dicembre 2013.

2. Al termine del periodo di validità, il presente Contratto, relativo alla concessione dell'accREDITamento transitorio, non potrà essere rinnovato.

3. Fino al 31 maggio 2011 continuano ad essere applicati i contratti e le convenzioni vigenti.

Art. 4 - MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il soggetto produttore fornirà il servizio accreditato nella seguente misura:

- n. 16 posti di Centro Diurno Anziani.

2. La Committenza garantisce per quanto riguarda l'occupazione dei posti che saranno remunerati nella fase di accREDITamento transitorio, solo se effettivamente occupati.

3. Annualmente, con un preavviso di tre mesi, la Committenza indicherà formalmente al produttore eventuali variazioni del volume di offerta del servizio accreditato.

4. Il Centro Diurno Anziani dovrà assicurare l'apertura settimanale dal lunedì al sabato, dalle ore 8,00 alle ore 18,00, con esclusione delle festività infrasettimanali.

5. La Committenza ed il soggetto produttore possono prevedere per l'utente la possibilità di fruire di un servizio di trasporto dal proprio domicilio al centro diurno e viceversa, con mezzi e modalità adeguate alle condizioni dell'utente, anche mediante accordo e collaborazione con enti ed organizzazioni del volontariato che assicurano il trasporto sociale.

6. Le parti convengono che nella fase di avvio dell'accreditamento transitorio il trasporto verrà assicurato ricorrendo alle risorse delle amministrazioni comunali, dell'AUSL e delle organizzazioni di volontariato coordinate anche utilizzando il progetto "Trasporto Facile".

7. La convenzione di cui al comma precedente stabilirà nel dettaglio le modalità operative ed i costi del servizio, ivi inclusa la quota da imputare alla FRNA.

8. Le parti convengono altresì, di ricercare, entro l'avvio dell'accreditamento definitivo una modalità organizzativa che consenta di superare l'attuale situazione in modo da assicurare con continuità tale servizio ai costi previsti dal vigente sistema tariffario regionale.

ART. 5 PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

1. I rapporti tra Committenti e soggetto produttore, in merito

[Handwritten signatures and initials in the right margin]



alla realizzazione degli eventuali investimenti, saranno formalizzati in apposita Convenzione, che prevederà caratteristiche delle opere, modalità e tempi di realizzazione, criteri di finanziamento e oneri a carico di ciascun contraente.

ART. 6 REQUISITI DI QUALITA' DEL SERVIZIO

1. I livelli di qualità dei servizi sono determinati:

- dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento;
- dal Programma di adeguamento gestionale;
- dalla Carta dei servizi del servizio oggetto del presente contratto.

2. Il soggetto produttore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto di servizio, si impegna a aggiornare la propria Carta dei servizi, nella quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, saranno descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti.

3. In particolare nella Carta dei Servizi saranno descritti:

- modalità e criteri di accesso alle prestazioni;
- modalità di erogazione, caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni;
- modalità di segnalazione, di reclamo e di risarcimento;

- indicatori utili per il miglioramento dei processi di erogazione dei servizi, ivi inclusi reclami e liste d'attesa.

4. La Carta dei servizi sarà utilizzata quale strumento di informazione degli utenti, ma anche per esplicitare gli impegni del produttore nei confronti degli utenti stessi.

ART. 7 - AMMISSIONE DEGLI UTENTI

1. L'ammissione al servizio oggetto del contratto verrà effettuato, sulla base di specifica graduatoria distrettuale, dal competente servizio dell'Azienda Usl di Ferrara, Distretto Ovest, anche su attivazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVG) di concerto con i servizi sociali dei comuni. Gli enti provvederanno congiuntamente anche alla definizione del progetto di vita e di cure.

2. La documentazione per l'ammissione comprenderà anche la valutazione multidimensionale e la certificazione di non autosufficienza.

3. Il produttore deve predisporre una procedura per la definizione e l'aggiornamento del PAI, in accordo e in continuità con il progetto di vita e di cura predisposto dai servizi sanitari e sociali che inviano l'utente.

ART. 8 FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

1. Assistenza medico-generica: L'anziano inserito nel centro diurno deve mantenere il proprio Medico di Medicina Generale ed a tale figura professionale dovrà riferirsi in caso di



necessità.

Gli ospiti anziani che necessitano di somministrazioni farmacologiche dovranno essere muniti di regolare prescrizione effettuata dal proprio Medico di Medicina Generale che specificherà dosaggi ed orari di somministrazione.

2. Assistenza specialistica: Le visite specialistiche, i controlli ambulatoriali, gli esami clinici o di laboratorio, saranno a carico degli utenti e/o dei loro familiari.

3. Assistenza infermieristica: L'Azienda USL di Ferrara si impegna ad assicurare l'assistenza infermieristica per mezzo di infermieri professionali dipendenti o con altro rapporto di impiego consentito dalle norme vigenti a carico del produttore ivi inclusa la fornitura delle divise e dei dispositivi di protezione individuale per detto personale. Il personale infermieristico dovrà essere messo a disposizione dal soggetto produttore con presenza programmata secondo le esigenze degli ospiti presenti nel Centro Diurno e secondo le previsioni del piano personalizzato degli ospiti stessi.

L'Azienda USL di Ferrara rimborserà n. due ore giornaliere di infermiere professionale per la somministrazione delle terapie agli utenti inseriti nei posti accreditati e frequentanti il Centro Diurno.

L'importo del rimborso orario sarà calcolato ai sensi del punto 3.3.4 della DGR 1378/1999 e della Circolare regionale n. 7 del 25/06/2007 avente ad oggetto "Omogeneizzazione delle


prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani".

L'Azienda U.S.L. di Ferrara rimborserà la spesa effettivamente sostenuta e dettagliatamente documentata per le ore effettivamente prestate di infermiere professionale in ogni caso entro il limite di costo del personale dipendente dell'AUSL stessa.

L'Azienda U.S.L. rimborserà la spesa effettivamente sostenuta e dettagliatamente documentata per ogni ora autorizzata resa dall'infermiere messo a disposizione dal Soggetto produttore stabilendo il tetto massimo di spesa che, tenuto conto di quanto previsto dal C.C.N.L. vigente e delle indennità accessorie erogate dalla stessa Azienda USL di Ferrara, per tale figura professionale alla firma del presente contratto di servizio risulta essere di Euro 40.000,00 annui lordi per 13 mensilità per un monte ore di 1548.

Il suddetto importo esprime il limite massimo di riconoscibilità del costo della figura professionale in argomento per il numero minimo di 1548 ore annue per infermiere professionale, e tale riconoscimento avverrà sempre e comunque nel limite delle spese effettivamente sostenute e documentate per le quantità orarie. Per le malattie di lunga durata e per la sostituzione delle assenze al di sopra della media (per es. personale infermieristico assente per maternità e puerperio) provvede il soggetto produttore.

Nell'ipotesi che, in situazioni di emergenza il servizio venga



reso con personale dipendente della stessa Azienda Usl di Ferrara e tenuto conto che tale personale ha per la stessa Amministrazione un costo orario medio superiore, (in quanto le prestazioni vengono rese in attività eccedente il normale impegno orario) gli oneri dovranno essere addebitati al produttore richiedente con i valori corrispondenti ai costi effettivamente sostenuti dall'Azienda Usl.

L'attività infermieristica deve integrarsi con le prestazioni rese dal personale infermieristico all'interno della Casa Residenza per Anziani per ottimizzare l'uso delle risorse.

L'AUSL e il soggetto produttore possono concordare l'adeguamento dell'assistenza infermieristica, per gli anziani con bisogni sanitari elevati valutati in ogni caso nel livello B per dare adeguate risposte sanitarie agli ospiti. Sulla base dei bisogni sanitari degli ospiti e del modello organizzativo della struttura l'AUSL può autorizzare il soggetto produttore a far fronte ad esigenze straordinarie finalizzate in ogni caso alla riduzione del numero di ricoveri ospedalieri.

L'adeguamento autorizzato dall'Azienda USL e concordato sulla base delle esigenze degli ospiti come evidenziate nel PAI sarà formalizzato anche con l'indicazione dell'importo massimo di oneri che saranno rimborsati dall'Azienda USL così come previsto per il restante personale infermieristico.

4. **Assistenza riabilitativa:** L'Azienda USL di Ferrara si impegna a garantire l'assistenza riabilitativa agli anziani

non autosufficienti per mezzo di personale dipendente messo a disposizione dal soggetto produttore per mezzo di terapisti della riabilitazione dipendenti o con altro rapporto di impiego consentito dalle norme vigenti a carico del produttore, ivi inclusa la fornitura delle divise e dei dispositivi di protezione individuale per detto personale. Il personale terapeuta della riabilitazione dovrà essere messo a disposizione dal soggetto produttore con presenza programmata secondo le esigenze degli ospiti presenti nel Centro Diurno e secondo le previsioni del piano personalizzato degli ospiti stessi.

L'AUSL e il soggetto produttore sulla base dei bisogni degli ospiti e per realizzare quanto previsto nei piani individuali di assistenza concordano l'ammontare delle prestazioni di assistenza riabilitativa definendo l'importo massimo di oneri che saranno rimborsati dall'Azienda USL da rimborsarsi ai sensi del punto 3.3.4 della DGR 1378/1999 e della Circolare regionale n. 7 del 25/06/2007 avente ad oggetto "Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani".

L'Azienda U.S.L. di Ferrara rimborserà la spesa effettivamente sostenuta e dettagliatamente documentata per ogni terapeuta della riabilitazione in ogni caso entro il limite di costo del personale dipendente dell'AUSL stessa.

ART. 9 REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



1. La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del

Contratto di servizio è assicurata attraverso:

- le tariffe regionali per i servizi accreditati, a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;

- le quote di contribuzione dovute dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico (in misura totale o parziale) dai Comuni, per gli assistiti in condizioni economiche disagiate secondo le disposizioni regolamentari vigenti di ciascuna amministrazione comunale;

il rimborso, da parte dell'AUSL, delle prestazioni sanitarie, a carico del bilancio dell'AUSL (Fondo Sanitario Regionale) come indicato nell'art. 8 del presente contratto.

2. I costi relativi alle prestazioni sanitarie, fornite dal soggetto produttore su richiesta dell'AUSL e i costi di ulteriori forniture o prestazioni richieste al soggetto produttore dai Committenti e non previsti nel calcolo del costo di riferimento regionale, di cui al comma 1 dell'art. 4, sono calcolati e remunerati separatamente.

9.1 DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO

1. L'entità delle tariffe e delle quote di contribuzione è calcolata sulla base:

- a) del costo di riferimento per il servizio accreditato,
- b) della valutazione del livello assistenziale degli utenti.

2. La valutazione del costo di riferimento per il servizio

accreditato viene effettuato dal Comitato di Distretto, sulla base degli elementi informativi forniti dal soggetto produttore e previo contraddittorio con lo stesso soggetto.

3. Il costo di riferimento viene aggiornato annualmente.

9.2 FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE

1. I Committenti attivano il necessario flusso informativo con il soggetto produttore dei servizi, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la riduzione e/o l'aumento del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione. I Committenti potranno predisporre strumenti idonei alla raccolta delle informazioni.

2. A tal fine, il produttore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria.

3. Ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il soggetto produttore deve comunicare le eventuali variazioni sulle presenze di personale che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione della costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le conseguenti necessarie riduzioni tariffarie. In caso di omissione delle citate comunicazioni, si procederà al recupero della parte di tariffa indebitamente percepita ed

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



all'applicazione di una penale pari a euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ciascuna violazione salvo che il fatto non costituisca violazione di maggiore gravità.

9.3 VALUTAZIONE DEL CASE MIX

1. Al fine di aggiornare semestralmente la valutazione del livello assistenziale degli utenti e, conseguentemente, l'importo delle tariffe, il soggetto produttore e i committenti adotteranno i criteri e i tempi stabiliti nelle direttive regionali.

2. Le suddette valutazioni incidono sull'importo delle tariffe per il servizio accreditato.

9.4 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. L'importo della tariffa è calcolata dall'Istituzione competente, sulla base del costo di riferimento del servizio accreditato e del case mix degli utenti. L'importo della tariffa è inclusiva di IVA, se dovuta.

2. La Committenza si impegna a liquidare al soggetto produttore le tariffe dovute, mensilmente, sulla base della normativa vigente, a seguito del ricevimento di regolare fattura da parte del produttore e del riscontro di regolarità della stessa ed a seguito dell'espletamento delle verifiche di legge.

ART. 10 RIMBORSO DEGLI ONERI SANITARI

1. L'AUSL rimborserà al produttore le prestazioni sanitarie di cui all'art. 8, che dovranno essere fornite direttamente dal

produttore stesso, sulla base delle spese realmente sostenute.

2. Il rimborso delle prestazioni sanitarie fornite dal produttore verrà liquidato dall'AUSL mensilmente, sulla base della normativa vigente, a seguito del ricevimento di regolare fattura da parte del produttore, assieme alla documentazione delle spese sostenute e del riscontro di regolarità della stessa e della documentazione giustificativa.

3. Non è ammesso, in alcun caso, un rimborso superiore al costo in caso di fornitura diretta, con proprio personale dipendente, da parte dell'AUSL delle stesse prestazioni sanitarie.

ART. 11 DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE

1. La disciplina e la determinazione annuale delle quote di contribuzione a carico degli utenti, compete alle Amministrazioni comunali competenti, nell'ambito degli indirizzi della Regione e dell'Organismo competente.

2. E' esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver informato adeguatamente gli utenti.

3. La quota individuale di contribuzione, riferita alla retta giornaliera, è comunicata dal soggetto produttore accreditato, all'utente o ai suoi familiari. Il soggetto produttore richiede all'utente o ai suoi familiari l'accettazione della stessa prima dell'inserimento dell'utente nel Centro Diurno



per Anziani.

4. Nel caso in cui l'utente sia esonerato totalmente o parzialmente dal pagamento della quota di contribuzione, il servizio sociale territorialmente competente comunica tempestivamente al produttore l'assunzione del corrispondente onere a proprio carico.

ART. 12 RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE

1. Il soggetto produttore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo i seguenti elementi di trasparenza:

- il sistema di remunerazione è onnicomprensivo e non sussiste la possibilità per il soggetto produttore del servizio accreditato di prevedere ulteriori introiti da parte degli utenti oltre alla retta determinata ai sensi dell'art. 11 del presente contratto;
- la retta è giornaliera e non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza;
- la retta a carico degli ospiti, e la quota a carico del FRNA, sono riconosciute dal primo giorno di ingresso nel servizio, sino al giorno di dimissione o decesso compreso;
- in caso di mantenimento del posto in conseguenza a ricoveri ospedalieri, malattie dell'ospite documentate da certificazione medica, rientri temporanei in famiglia, soggiorni climatici o terapeutici o comunque di assenze programmate, concordate con il soggetto produttore lo

stesso può prevedere il versamento di una quota della retta

a carico degli ospiti non superiore al 45% della retta

giornaliera ed il riconoscimento non superiore al 45% della

quota a carico del FRNA;

- il periodo di cui al punto precedente non può essere

superiore a giorni trenta. Decorso tale periodo non è

previsto il versamento delle quote a carico del FRNA e dei

comuni/utenti;

- il soggetto produttore può chiedere un anticipo della retta

a carico degli ospiti a titolo cauzionale non superiore ad

una mensilità;

- il soggetto produttore del servizio deve rilasciare, ai

sensi della normativa vigente, nell'anno successivo a

quello di riferimento e in tempo utile per la presentazione

della dichiarazione dei redditi, l'attestazione, sulla base

delle giornate di presenza e dell'effettivo pagamento da

parte degli utenti, delle spese per l'assistenza specifica

sostenute dagli utenti, che gli stessi potranno utilizzare

ai fini fiscali e nei casi previsti dalla legislazione

vigente;


- il soggetto produttore del servizio deve assicurare i

flussi informativi nei tempi e con le modalità definite

dalla Regione, nel rispetto, per i servizi accreditati per

anziani non autosufficienti, di quanto previsto nel

programma regionale di attuazione del Decreto del Ministro



del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del

17/12/2008 pubblicato sulla G.U. n. 6 del 9/1/2009.

2. Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, il soggetto produttore prevederà le forme di riscossione più comuni.

3. Qualora vengano segnati dall'utenza errori nell'applicazione della quota di contribuzione il soggetto produttore dovrà provvedere la modifica dell'importo pagato a partire dal primo mese successivo al provvedimento di revisione.

4. L'utente che non paga entro il termine indicato è considerato "moroso". Il produttore o suo incaricato invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il produttore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il produttore provvederà ad informare i servizi sociali territorialmente competenti che l'ospite risulta moroso. I servizi sociali territorialmente competenti avranno a disposizione venti giorni per valutare se, sulla base della situazione sociale, reddituale e familiare, concedere un contributo integrativo. Qualora l'intervento dei servizi sociali territorialmente competenti non abbia ravvisato l'opportunità dell'intervento di aiuto il produttore potrà procedere al recupero del credito

tramite vie legali o normativamente ammesse.

5. All'utente moroso il soggetto produttore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, gli interessi legali oltre che una penale aggiuntiva alla quota di contribuzione in ogni caso non superiore ad € 100,00 per ogni mese di morosità.

ART. 13 INTERESSI DI MORA

1. I pagamenti della Committenza al produttore devono essere effettuati a seguito del ricevimento della fattura, riscontrata regolare, e previo esperimento delle verifiche di Legge, ai sensi della normativa vigente, fatta salva in ogni caso l'ipotesi di causa di forza maggiore ovvero per cause di ritardo riconducibili a fatto dello stesso soggetto produttore.

2. In caso di superamento del termine, sono dovuti gli interessi di mora nella misura prevista dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

ART. 14 CONTINUITA' DEL SERVIZIO

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti sia del produttore, quest'ultimo dovrà apprestare

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il produttore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni, sulle cause della interruzione o sospensione e sui presumibili tempi di ripristino della regolarità del servizio.

3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al produttore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

3. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.

4. In materia di scioperi si applica al presente contratto di servizio quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali, ed in particolare la L. 12/06/90, n. 146, ex art. 7 lett. g).

ART. 15 - RISORSE UMANE

1. Per il personale utilizzato dal soggetto produttore dovrà essere assicurato il rispetto del trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa di lavoro di secondo livello e tutte le relative indennità, nonché la piena contribuzione previdenziale ed assicurativa secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

1. Il personale, impegnato nella realizzazione degli

interventi e servizi, oggetto del presente contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che il servizio oggetto del contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.

Art. 16 MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il monitoraggio è l'attività di osservazione e controllo del contratto nel corso del suo stesso evolversi, al fine di raccogliere dati e informazioni utili per correggere, o confermare, i processi in atto e per migliorarne, se opportuno, gli esiti. Attraverso il monitoraggio deve essere possibile ottenere tutte le informazioni dal punto di vista procedurale, finanziario, operativo, tecnico e qualitativo necessarie alla supervisione e alla valutazione dello svolgimento del Contratto.

2. Il monitoraggio inoltre è finalizzato alla verifica della regolare esecuzione del contratto di servizio e verrà effettuato dai Committenti secondo le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal produttore o richiesta di ulteriore documentazione amministrativo-contabile-gestionale da parte dei Committenti,
- richiesta dei committenti al produttore di relazione su



specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare

inadempienza contrattuale;

- visite richieste dal Responsabile dell'Ufficio di Piano da effettuarsi, attraverso i suoi componenti anche in maniera disgiunta, ovvero da parte di dipendenti individuati dalla committenza.

3. Il servizio oggetto del presente contratto dovrà consentire l'accesso alla propria sede, per le opportune verifiche e visite richieste dalla committenza da effettuarsi, attraverso proprio personale incaricato, nonché da parte dei componenti dell'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, finalizzate alla verifica dell'andamento del servizio nonché alla verifica del possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dall'accreditamento dei servizi socio-sanitari e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti e riportati nel presente contratto.

Art. 17 SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO. PENALI.

1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente contratto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del produttore per il periodo ulteriore e successivo.

2. Nel caso delle seguenti inadempienze contrattuali da parte del produttore, il soggetto committente invierà una diffida al

produttore, contenente la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ai necessari adempimenti.

3. Nel caso in cui le inadempienze del produttore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti.

4. In considerazione della natura di servizio di pubblico interesse, il soggetto produttore riconosce espressamente alla Committenza il diritto potestativo di risolvere il rapporto di concessione, unilateralmente ed anticipatamente rispetto al termine di scadenza contrattuale, ricorrendo le seguenti condizioni:


a) in caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali o di legge da parte del soggetto produttore;

b) in caso di ripetute inadempienze del contratto di servizio e dei requisiti generali e specifici previsti dalla normativa vigente in materia di accreditamento dei servizi nonché dei requisiti di funzionamento;

c) per grave negligenza o malafede dell'impresa nell'esecuzione del presente contratto di servizio;

d) per grave ritardo o interruzione ingiustificata nello svolgimento del servizio;

e) per grave difformità di esecuzione dei servizi rispetto agli standard di qualità definiti dalla normativa



vigente in materia di accreditamento ovvero per il venir meno dell'accREDITamento del servizio;

f) per eventi o situazioni riguardanti la capacità tecnica, economica e finanziaria e l'affidabilità del soggetto produttore che possano pregiudicare, a giudizio della Committenza, la corretta esecuzione del contratto o la qualità dei servizi anche con riferimento a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici;

g) per eventi o situazioni che comportano la perdita o la sospensione della capacità giuridica a contrarre con la pubblica amministrazione, secondo le norme vigenti;

h) per eventi che possano determinare l'inagibilità o l'indisponibilità dell'immobile in cui è ubicata il Centro Diurno Anziani.

5. Ai fini della risoluzione anticipata, la Committenza procederà mediante comunicazione in forma scritta all'impresa da inviarsi con un termine di preavviso di 30 (trenta) giorni, fatti salvi i casi di inadempimenti di particolare gravità o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico, nei quali si potrà procedere alla risoluzione immediata del rapporto di concessione con termine di preavviso inferiore.

6. La risoluzione anticipata del rapporto di concessione non pregiudica in alcun caso le azioni di risarcimento nei confronti dell'impresa per eventuali danni subiti dalla Committenza o da terzi.

7. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto e in ogni caso di tardiva o incompleta o carente esecuzione del servizio, l'Amministrazione Comunale di Cento, per conto della committenza, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni e qualora il fatto non rientri nell'ambito di quanto previsto dal precedente comma, applicherà alla ditta penalità variabili a seconda della gravità della violazione, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.000,00.

8. L'ammontare delle penali sarà determinato, di volta in volta, ad insindacabile giudizio della Committenza, entro i suddetti limiti minimi e massimi, in relazione alla gravità delle violazioni.

9. In ogni caso le seguenti infrazioni saranno sanzionate:

a) inosservanza delle prescrizioni del presente contratto e delle normativa in materia di *standard* del servizio così come stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna;

b) carenze nell'organizzazione del servizio, nell'igiene e nella pulizia della struttura e degli impianti;

c) mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

d) mancato rispetto dalla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro ivi incluso il mancato rispetto della contrattazione collettiva, anche di livello decentrato;

e) mancato rispetto della necessaria attività di manutenzione



ordinaria sulla struttura, sulle attrezzature e sui beni mobili, anche qualora non si sia verificato pregiudizio all'utenza;

~~f)~~ mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle attività previste nella gestione del servizio con particolare riferimento alla assistenza sociosanitaria e sanitaria all'ospite, alla sostituzione del personale assente, al piano di formazione del personale;

~~g)~~ mancato rispetto del Programma di adeguamento gestionale.

10. Nei casi di cui al comma precedente e in ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati nell'elencazione precedente l'Amministrazione Comunale di Cento, per conto della Committenza, si riserva di applicare la penalità previa diffida alla ditta ad adempiere in tempo utile, comunque non superiore a sette giorni dalla data di ricevimento della diffida, o a fare cessare immediatamente la violazione.

11. Nel caso in cui la Ditta si adegui alla diffida l'Amministrazione Comunale applicherà la penale nella misura più bassa, mai inferiore all'importo minimo di € 500,00 in considerazione della gravità della violazione e della recidiva.

12. L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a firma del Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto Ovest, anche sulla base

delle segnalazioni dei soggetti firmatari del presente contratto di servizio, avverso la quale il soggetto produttore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

12. La penale verrà senz'altro applicata se, entro detto termine assegnato, il Concessionario non fornirà giustificazioni ovvero qualora le stesse non fossero accettabili di fronte alle evidenze contestate.

13. Non verranno applicate penalità e relative spese nel caso in cui il soggetto produttore dimostri la causa di forza maggiore non imputabile o riconducibile al soggetto produttore stesso, fatta eccezione per le inadempienze dei fornitori di servizi al soggetto produttore.

14. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione; decorso inutilmente tale termine la Committenza si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile fatto salvo il diritto agli interessi da parte della Committenza.

ART. 18 MODALITA' DI REVISIONE DEL CONTRATTO

1. Quando si verificano obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990. L'indennizzo a favore del Produttore viene convenuto in misura pari al 50% del danno



emergente, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante. Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- a) aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
- b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione del Committente;
- c) modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- d) modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
- e) modifica del sistema di accesso ai servizi;
- f) variazioni significative dell'andamento della domanda.

2. A norma dell'articolo 1373 cod. civ., il Committente può recedere dal rapporto nei seguenti casi:

- a) mancanza della necessità del servizio.

3. Quando si verificano i presupposti per la revoca o il recesso a norma dei precedenti commi 1 e 2, e non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, il Committente formula al Produttore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungano un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso

possono essere esercitati unilateralmente. La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.

4. Le parti procederanno inoltre a modificare consensualmente il contratto, coerentemente a quanto previsto nell'atto di accreditamento transitorio, in caso di modifica consensuale del Programma di adeguamento gestionale. L'accordo di modificazione delle variazioni del Programma di adeguamento gestionale deve intervenire entro sessanta giorni dalla presentazione del nuovo piano di adeguamento. Qualora l'accordo non sia raggiunto, nel caso di elusione delle norme relative all'accreditamento da parte del soggetto produttore si applicherà l'art. 17 del presente contratto. In conseguenza della modifica del Programma di adeguamento gestionale può essere, se necessario, modificato il contratto di servizio.

ART. 19 FLUSSI INFORMATIVI

1. Il soggetto produttore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della regione, in base alle disposizioni della regione medesima.

2. Il soggetto produttore, inoltre, assicura i flussi informativo richiesti dai Committenti.

3. Nel caso di verifica, da parte dei committenti, della inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal produttore verrà applicata una sanzione amministrativa di € 2.000,00 (Euro duemila/000).



4. Alla terza verifica negativa, verrà attivato l'Ente competente al rilascio dell'accreditamento per la sospensione o la revoca dell'accreditamento.

ART. 20 CONTROVERSIE ED ELEZIONE DEL FORO

1. Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitrati e si rivolgono unicamente all'autorità giudiziaria.

2. In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Ferrara.

ART. 21 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Il soggetto produttore s'impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

2. I Committenti ed il soggetto produttore sono contitolari dei dati relativi agli utenti e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ART. 22 SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del soggetto produttore, tranne che la legge disponga diversamente.

ART. 23 NORME ANTIMAFIA E TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. 136/2010 e della L. 17/12/2010, n. 217, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.

2. In particolare, il conto corrente dedicato su cui l'Amministrazione potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del contratto è il seguente:

Cassa di Risparmio di Cento Sede Centrale di Cento Codice IBAN: IT 27T0611523415000000001100 Codici di riscontro: ABI 06115 CAB 23415 CIN T e che l'intestatario del conto è il seguente: FONDAZIONE CASA PROTETTA "G.B. PLATTIS" - ONLUS con sede in Cento Via G. Vicini n. 5, cod. fiscale e p. IVA 8100050385 e che per la fondazione sono delegati ad operare sul conto corrente dedicato le seguenti persone fisiche:

- Sig.ra Valeria Cevenini cod. fisc. CVN VLR 41A51 A944I nata a Bologna il 14/01/1941, residente a Cento (FE) in via Matteotti n. 8, operante in qualità di Presidente e legale rappresentante;

- Sig.ra Mariaclaudia Mazzuca cod. fisc. MZZ MCL 62A54 C469I nata a Cento (FE) il 14/01/1962, residente a Cento (FE) in via Leone Sarti n. 41, operante in qualità di Direttore.

3. Le eventuali modifiche possono essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata a tutti i Committenti.

[Handwritten signatures and initials in the right margin]



4. Il soggetto produttore ed i soggetti della filiera produttiva che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne danno immediata comunicazione al Comune di Cento, Ufficio di Piano ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 24 NORME FINALI

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

2. Al presente contratto sono allegati:

- il piano di adeguamento;
- glossario.

Il presente contratto consta di n. trentasette pagine intere e la trettottesima di cui occupa n. ventuno righe escluse le firme.

P. IL COMUNE DI CENTO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI (Dott. Mauro Zuntini)

P. IL COMUNE DI SANT'AGOSTINO



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI (Sig.ra Daniela Campanini)

(Daniela Campanini)

[Signature]

P. IL COMUNE DI BONDENO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI (Dott.ssa Paola Mazza)

(Paola Mazza)

[Signature]

P. IL COMUNE DI MIRABELLO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI (Rag. Angela Mura)

(Angela Mura)

[Signature]

P. IL COMUNE DI POGGIO RENATICO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI (Sig. Gino Toselli)

(Gino Toselli)

[Signature]

P. IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

IL RESPONSABILE DEI SERV.I SOCIALI (Dott.a Giovanna Mantovani)

(Giovanna Mantovani)

[Signature]

P. L'AZIENDA USL DI FERRARA

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO OVEST (Dott. Mauro Manfredini)

(Mauro Manfredini)

[Signature]

P. FONDAZIONE CASA PROTETTA "G.B. PLATTIS" - ONLUS

IL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE (Sig.a Valeria Cevenini)

(Valeria Cevenini)

[Signature]



GLOSSARIO

Organismo competente in materia sociosanitaria e sociale per

l'ambito distrettuale (abbreviato in Organismo competente):

Organismo che assolve alla funzione di indirizzo, di programmazione, di committenza e di regolazione del Comitato

di Distretto, e cioè il Comitato di Distretto in quanto i

Comuni dell'ambito sono legati da una Convenzione che regola

l'esercizio congiunto delle funzioni in materia sociosanitaria

e sociale. Questo Organismo ha il compito di effettuare le

valutazioni discrezionali, prima che venga avviato il processo

di accreditamento.

Soggetto Istituzionale competente per l'ambito territoriale

alla concessione dell'accreditamento (abbreviato in

Istituzione competente):

E' l'Ente, dotato di personalità giuridica, al quale i Comuni

del Distretto hanno assegnato la competenza per l'esercizio

delle funzioni di programmazione e committenza, incluso il

rilascio dell'accreditamento, e cioè il Comune capofila,

individuato dai Comuni dell'ambito distrettuale per mezzo di

una convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 del D. Lgs.

267/2000. A mezzo di specifica convenzione per il Distretto

Ovest è stato individuato quale soggetto istituzionale

competente per l'ambito territoriale del Distretto Ovest il

Comune di Cento.

Il soggetto istituzionale competente organizza lo svolgimento

della funzione amministrativa in materia di accreditamento in conformità al proprio Statuto ed alla propria organizzazione assicurando:

- la nomina del responsabile del procedimento amministrativo, la determinazione delle modalità di presentazione delle domande, la comunicazione alla Regione di tali informazioni e dei provvedimenti di accreditamento;

- nel caso di gestione diretta di servizi, la individuazione di una responsabilità tecnica del procedimento amministrativo relativa all'accREDITAMENTO, diversa da quella del/i responsabile/i della gestione dei servizi.

Committenza (definizione specifica, riferita all'accREDITAMENTO)

E la funzione esercitata dai Comuni, dalle AUSL che, sulla base della programmazione distrettuale, regolano la realizzazione di un servizio o di una struttura (tipologia dell'intervento, volume delle prestazioni, requisiti, modalità e criteri specifici di esecuzione.

In senso traslato, per Committenza si intendono anche i soggetti che esercitano la funzione, Comuni e AUSL.

Ambito distrettuale

Territorio che coincide con il Distretto dell'AUSL e con la zona sociale, sul quale i Comuni, esercitano congiuntamente le funzioni di programmazione sociale e sanitaria e committenza.

Programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione



del servizio, al fine di pervenire, alla scadenza

dell'accreditamento transitorio alla responsabilità gestionale

unitaria e complessiva e al superamento della frammentazione

nella erogazione dei servizi alla persona (abbreviato in

programma di adeguamento)

Programma che deve essere predisposto dal produttore o dai

gestori del servizio per il quale viene richiesto

l'accreditamento transitorio. Il Programma di adeguamento, che

deve essere incluso nella documentazione allegata alla domanda

di accreditamento, prevede i tempi e i modi con cui - entro la

scadenza dell'accreditamento transitorio - si procederà alla

riorganizzazione del servizio stesso. Obiettivo del Programma

di adeguamento è la realizzazione di una responsabilità

gestionale unitaria e complessiva dell'intero processo

assistenziale, vale a dire una responsabilità in capo ad un

unico soggetto produttore.

Tariffa: per tariffa si intende somma riconosciuta al

produttore per la remunerazione della gestione del servizio.

La Tariffa è determinata secondo un sistema tariffario normato

dalla Regione e a carico del FRNA.

Quota di contribuzione: per quota di contribuzione si intende

la somma dovuta dall'utente ammesso al servizio. Se l'utente è

assistito dal Comune, la quota può essere assunta totalmente o

parzialmente a carico della stessa amministrazione comunale.

La quota di contribuzione e la quota eventualmente assunta dal

Comune è determinata dal servizio sociale territorialmente competente sulla base della vigente regolamentazione comunale ed è tempestivamente comunicata al produttore. Il sistema per la determinazione delle quote di contribuzione è approvata dal Comitato di Distretto. Quota di contribuzione e retta sono sinonimi.

Rimborso degli oneri sanitari: per rimborso degli o.s. si intende la somma riconosciuta al produttore per la fornitura di presidi o prestazioni sanitarie, contenute in specifici elenchi regionali. Il rimborso è determinato secondo le normative regionali ed è a carico dell'AUSL territorialmente competente.



AUTENTICA DI FIRMA

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritta Dott.ssa Maria Di Matteo, Segretario Generale del Comune di Cento, certifico, con i poteri conferiti ai sensi dell'art. 97 , comma 4, lettera c), del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che la sottoscrizione sopra riportata è stata apposta in mia presenza dai Signori:

1. ZUNTINI Dott. MAURO nato a Bologna il 22/7/1962, Dirigente dei Servizi alla Persona e Servizi Culturali del Comune di Cento C.F.: 81000520387, della cui identità personale, qualifica e poteri io segretario generale sono certa, per conto del Comune di Cento, C.F. 81000520387 - P.IVA 00152130381, e della cui capacità giuridica e di agire io sono certa;

2. Dott.ssa Paola Mazza nata a Bondeno il 20/03/1963, Dirigente del Settore Socio Scolastico del Comune di Bondeno della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario Generale sono certa, per conto del Comune di Bondeno - Piazza Garibaldi n. 1 44012 Bondeno - C.F. 00113390389 la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di Bondeno che rappresenta ai sensi del vigente Statuto Comunale e Regolamento Contratti, e della cui capacità giuridica e di agire io sono certa;



3. Rag. Mura Angela nata a Samugheo (OR) il 23/11/1953,
Responsabile del Settore Contabile del Comune di Mirabello
della cui identità personale, qualifica e poteri io
Segretario Generale sono certa, per conto del Comune di
Mirabello - Via Turati, 2 - C.F.: 81000560383 la quale
dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello
stesso Comune di Mirabello che rappresenta, e della cui
capacità giuridica e di agire io sono certa;

4. Sig.ra Campanini Daniela nata a Cento (FE) il 12/08/1956,
Responsabile del Settore 1° - Affari Generali e
Istituzionali - Attività Produttive - Servizi alla Persona
del Comune di Sant'Agostino C.F. 00292280385, della cui
identità personale, qualifica e poteri io Segretario
Generale sono certa, per conto del Comune di Sant'Agostino
- Piazza Marconi n. 2 - , la quale dichiara di agire in
nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di
Sant'Agostino che rappresenta ai sensi del vigente
Regolamento Contratti, e della cui capacità giuridica e di
agire io sono certa;

5. Sig. Toselli Gino nato a Poggio Renatico il 06/07/1951,
Capo Area Servizi Socio Culturali del Comune di Poggio
Renatico C.F.: 00339480386, della cui identità personale,
qualifica e poteri io Segretario Generale sono certa, per
conto del Comune di Poggio Renatico - Piazza Castello n. 1,
il quale dichiara di agire in nome, per conto e

nell'interesse dello stesso Comune di Poggio Renatico che rappresenta ai sensi del vigente Statuto Comunale, e della cui capacità giuridica e di agire io sono certa;

6. Dott.ssa Giovanna Mantovani nata a Ferrara il 25/11/1950, Responsabile Capo Settore Servizi alla Persona Sociale e Sanitari del Comune di Vigarano Mainarda P. IVA 01207140383 - C.F. 00289820383, domiciliato per la carica in Vigarano Mainarda - Via Municipio n. 1 - della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario Generale sono certa, per conto del Comune di Vigarano Mainarda che rappresenta ai sensi del vigente Regolamento Contratti, e della cui capacità giuridica e di agire io sono certa;

7. Manfredini Mauro nato a Ferrara il 08/07/1952; Direttore del Dipartimento Cure Primarie per delega a prot. n. 102011 del 24/12/2010 del Direttore del Distretto Ovest Dott. Alberto Tinarelli, della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario Generale sono certa, per conto dell'Azienda USL di Ferrara con sede legale in Ferrara, via Cassoli n. 30, C.F e P.IVA 01295960387 che rappresenta, e della cui capacità giuridica e di agire io sono certa;

8. Valeria Cevenini nata il 11/01/1941 a Bologna (BO), codice fiscale CVNVLR41A51A944I, residente in Cento (FE) Via Matteotti 8/b, Legale Rappresentante e Presidente dell'impresa G.B. PLATTIS Onlus con sede in Cento (FE) Via Vicini n. 5, cod. fiscale 81000050385 e p. IVA 01177290382,




iscritta al N. 256 d'ordine del Registro delle Persone
Giuridiche del Tribunale di Ferrara, della cui identità
personale, qualifica e poteri io Segretario Generale sono
certa, e della cui capacità giuridica e di agire io sono
certa;

Cento, 30 maggio 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Maria Di MATTEO)



16 GIU. 2011

REGISTRATO A CENTO IL

N°


3/3

SERIE

2

ESATTE €

171,72



IL DIRETTORE FF

IL CAPO UFFICIO CONTROLLI

IL DIRIGENTE

dott.ssa Antonia Spagnuolo

